


DPCM del 16 GENNAIO 2021

In data 13 Gennaio 2021 è stato firmato il DPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore a partire dal 16 Gennaio 2021 e sarà efficace fino al 5 Marzo 2021.


I punti fondamentali sono:


- **E' obbligatorio** su tutto il territorio nazionale **l'utilizzo della mascherina** nei **luoghi chiusi**, diversi dall'abitazione privata e in tutti i **luoghi all'aperto**.
Non è obbligatorio l'uso della mascherina per i soggetti che stanno svolgendo **l'attività sportiva**, per i bambini di **età inferiore ai sei anni** e per i soggetti con **patologie o disabilità** incompatibili con l'uso di essa.
E' **fortemente raccomandato** l'uso della mascherina anche **all'interno di abitazioni private** in presenza di persone non conviventi.
- **Dalle ore 22:00 alle ore 5:00** del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso **fra le ore 5:00 e le ore 22:00** e nei **limiti di due persone** alla volta oltre ai minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti.
- **Dal 16 Gennaio 2021 al 15 Febbraio 2021** è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni o Province Autonome** salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
E' sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- **Nelle strade o nelle piazze**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
- **E' obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il **numero massimo di persone** ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.





- **L'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai famigliari ad aree di gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici.
- **Sono sospese le attività di parchi tematici e di divertimento.**
- **Gli impianti da sci restano chiusi fino al 16 Febbraio 2021.**
- E' consentito svolgere **attività sportiva o motoria all'aperto**, anche presso **aree attrezzate e parchi pubblici**, ove accessibili, purché si rispetti la **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno **due metri** per **l'attività sportiva** e di almeno **un metro per ogni altra attività**.
- **Sono consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico** e riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), **all'interno di impianti sportivi a porte chiuse** ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse.**
L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- **Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali** fatta eccezione per le prestazioni di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Sono sospese:
 - ❖ Attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
 - ❖ **Spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto;
 - ❖ **Attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso;
 - ❖ **Feste nei luoghi all'aperto o al chiuso**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.






- **Apertura di musei e luoghi di cultura, dal Lunedì al Venerdì**, con esclusione dei giorni festivi a condizione che si tenga conto delle **dimensioni e della caratteristiche dei locali aperti al pubblico**, nonché dei flussi di visitatori, garantendo modalità di **fruizione contingentata** o comunque tale da **evitare assembramenti** di persone e consentire che i **visitatori mantengano la distanza tra loro di almeno un metro**.
- Per la **Regione Veneto**, il Presidente **Luca Zaia**, con l'**Ordinanza Regionale n. 2 del 4 Gennaio 2021**, ha stabilito che le **lezioni saranno a distanza per il 100%** della popolazione studentesca per le **scuole secondarie di secondo grado** e le **Scuole di istruzione e formazione professionale, fino al 31 Gennaio 2021**.
- **Le attività commerciali** come farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi edicole e librerie sono aperti.



ZONA ARANCIONE

- **E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione** salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
E' consentito lo spostamento necessario per lo svolgimento della didattica in presenza.
E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- **E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati**, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovare esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili nel comune.
Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, **una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00** e nei limiti di due persone alla volta oltre ai minori di 14 anni.
- **Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitati e per una distanza non superiore a 30 chilometri.**





Studio Candeco


COMMERCIALISTI


- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- **E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22:00.**
- Per i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici **ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.**
- **Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono consentiti su prenotazione.



ZONA ROSSA

- **E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione** salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
E' consentito lo spostamento necessario per lo svolgimento della didattica in presenza.
E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Lo spostamento verso una **sola abitazione privata** è consentito, nell'ambito del territorio comunale, **una volta al giorno**, dalle ore 5:00 alle ore 22:00 e nei limiti di **due persone alla volta** oltre ai minori di 14 anni.
Per i **comuni** con popolazione non superiore a **5.000 abitanti**, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a **30 chilometri**.
- Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano **aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie.





Studio Candeco

COMMERCIALISTI

- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- **E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22:00.**
- Per i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici **ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.**
- E' consentito svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione purché si mantenga la distanza interpersonale di almeno **un metro** da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo della mascherina.
- Le **attività didattiche** si svolgono completamente in **modalità a distanza** salvo per lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado.
E' concessa l'attività didattica in presenza qualora sia necessario l'utilizzo di laboratori o mantenere una relazione educativa con alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
- **Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono consentiti su prenotazione.

Selvazzano Dentro, 15/01/2021

Studio Candeco
Candeco Dott. Giordano

